

## Atto di apporto di beni in trust: tassare o non tassare?

*Stefano Loconte - Professore straordinario di Diritto tributario presso l'Università degli Studi LUM di Casamassima, e di Alessia Busca - Loconte & Partners*

L'acceso dibattito fra prassi e giurisprudenza circa la rilevanza - ai fini dell'imposta sulle donazioni - dell'atto di apporto di beni in trust da parte del settlor si è arricchito di un nuovo tassello: con la risposta a interpello n. 106 del 2021, l'Agenzia delle Entrate ha accolto la posizione della giurisprudenza di legittimità, statuendo che l'obbligo contributivo sorge solo al momento dell'attribuzione del trust fund da parte del trustee ai beneficiari. Invero, sempre secondo l'Agenzia, l'atto di dotazione di beni in trust non comporta alcun trasferimento di ricchezza e, come tale, non è rilevante ai fini dell'imposta sulle donazioni.

Tassare o non tassare l'atto dispositivo di beni in trust: è questo il problema che, a lungo, ha affaccendato l'Agenzia delle Entrate e la giurisprudenza, tanto di merito quanto di legittimità.

I termini della questione sono, ormai, noti.

### La posizione dell'Agenzia delle Entrate

L'Agenzia delle Entrate, dapprima nella circolare n. 48/E del 6 agosto 2007 e, poi, nella circolare n. 3/E del 22 gennaio 2008, ha affermato la **rilevanza**, ai fini delle imposte indirette - e, più precisamente, dell'**imposta sulle donazioni**, reintrodotta nel nostro ordinamento con la legge di conversione n. 286 del 24 novembre 2006 - dell'**atto di apporto di beni in trust**.

In particolare, l'Agenzia ha affermato che "la costituzione di beni in trust rileva, in ogni caso, ai fini dell'applicazione dell'imposta sulle successioni e donazioni, **indipendentemente dal tipo di trust**. Pertanto, anche nel trust auto-dichiarato, in cui il settlor assume le funzioni di trustee, l'attribuzione dei beni in trust, pur in assenza di formali effetti traslativi, deve essere assoggettata all'imposta sulle successioni e donazioni. Tale affermazione trae giustificato motivo dalla natura patrimoniale del conferimento in trust nonché dall'effetto segregativo che esso produce sui beni conferiti indipendentemente dal trasferimento formale della proprietà". Ancora, "nell'ipotesi di trust costituito nell'interesse di uno o più beneficiari finali, anche se non individuati, il cui rapporto di parentela con il disponente sia determinato, l'aliquota d'imposta si applica con riferimento al rapporto di parentela intercorrente tra il disponente e il beneficiario e non a quello intercorrente fra il disponente e il trustee".

Sempre secondo la suesposta tesi, la devoluzione ai beneficiari del trust fund non realizza, ai fini dell'imposta sulle donazioni, un presupposto impositivo ulteriore, avendo i beni già scontato l'imposta in sede di costituzione del vincolo di destinazione.

### La posizione della giurisprudenza

Fino al 2018, la giurisprudenza di legittimità maggioritaria (si vedano, ad esempio, le ordinanze della Corte di Cassazione n. 3735, n. 3737, n. 3886 e n. 5322 del 2015) ha sposato la tesi dell'Agenzia delle Entrate, considerando l'**atto di dotazione** di beni in trust quale **momento impositivo** ai fini dell'imposta sulle donazioni.

Dal 2018 (*ex multis*, Corte di Cassazione, sentenza n. 13626/2018; ordinanza n. 734/2019; ordinanza n. 5766 e n. 28796 del 2020), la Suprema Corte si è discostata dalla posizione

dell'Agenzia delle Entrate, affermando che l'obbligo contributivo **sorge solo** in conseguenza dell'**atto di attribuzione dei beni in trust** da parte del trustee ai beneficiari.

Ed invero, secondo questo orientamento, l'**atto dispositivo di beni non realizza alcun trasferimento** di ricchezza difettando, l'atto di dotazione, degli elementi soggettivi e oggettivi propri della donazione o della liberalità indiretta.

Quanto all'**elemento soggettivo**, il c.d. *animus donandi*, l'apporto di beni in trust (e, di conseguenza, il loro trasferimento dal disponente al trustee) non vede, in capo al settlor, la volontà di arricchire il trustee, bensì quella di dare attuazione al programma proprio dell'atto istitutivo di trust.

Con riferimento, invece, all'**elemento oggettivo**, in capo al trustee non si verifica alcun arricchimento: è, ormai, nozione comune quella della peculiare proprietà del trustee rispetto al trust fund. Una proprietà nell'interesse altrui, da esercitarsi conformemente alle modalità contenute nel regolamento di trust e secondo le indicazioni via via fornite dal disponente nelle c.d. letters of wishes.

## Verso la conclusione del dibattito?

Il dibattito, così brevemente tracciato, è (forse) giunto ad una conclusione?

Con la [risposta a interpello n. 106 del 15 febbraio 2021](#), l'Agenzia delle Entrate, in quello che potremmo quasi definire un *obiter dictum*, ha affermato che "in linea di principio, si evidenzia che l'attribuzione di beni e/o diritti ai beneficiari di trust da parte del trustee potrebbe determinare l'applicazione dell'imposta sulle successioni e donazioni al verificarsi dei presupposti previsti dalle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 346 del 1990. [...] Tale conclusione trova riscontro nella recente giurisprudenza della Corte di Cassazione che, nella sentenza n. 10256 del 29 maggio 2020, ha chiarito che «**solo l'attribuzione al beneficiario**, che come detto deve essere diverso dal disponente, può considerarsi, nel trust, il fatto suscettibile di manifestare il **presupposto dell'imposta** sul trasferimento di ricchezza»".

Il caso esaminato dall'Agenzia ha per oggetto un **trust revocabile, interposto**, in cui disponente e beneficiario coincidono: nonostante, quindi, nella fattispecie sottoposta alla sua attenzione non ricorressero nemmeno astrattamente i presupposti per l'applicazione dell'imposta sulle donazioni (stante l'**assenza di un trasferimento intersoggettivo**), l'Agenzia ha comunque deciso di pronunciarsi sul tema della tassazione dell'apporto di beni in trust citando, direttamente, una recente pronuncia della Suprema Corte (alla quale, pertanto, sembra aderire).

Siamo, quindi, in attesa di un **nuovo provvedimento interpretativo** da parte dell'Agenzia delle Entrate che metta, una volta per tutte, un punto fermo alla questione?